

spese occorrevoli agli esercizi e parate, 3.o per tre S.te Messe alla morte di ciascun cittadino, ed altre spese di funerale, 4.o per le S.te Messe anniversary per le anime de' trapassati, 5.o per assistere li membri ammalati od infelici senza propria colpa, le vedove dei concittadini defonti, e loro figli, 6.o per tutte le spese indispensabili alla conservazione ed uniformità del Corpo.

Articolo 53. - La custodia e direzione della Cassa sarà affidata ad un Cassiere ed a un Controllore, ambi Uffiziali del Corpo. Tutti due saranno provveduti d'una chiave della Cassa, la quale senza intervento d'ambidue non potrà esser aperta, per cui a cuoprimento delle correnti spese verrà estradato ed affidato al Sig. Cassiere una sufficiente anticipazione.

Articolo 54. - Incomberà al Sig.r Cassiere di rigettare tutti gli assegni a lui presentati pel pagamento, li quali non saranno contrassegnati dal Sig. Comandante del Corpo e tre membri della Deputazione, o Commissione d'economia; ogni pagamento fatto senza tale formalità resterà a carico del Sig. Cassiere.

Il Cassiere è tenuto d'onorare tutti gli Assegni del Comandante concernenti spese piccole, sussidi e sovvenzioni non eccedenti l'importo di fiorini Cinque, e ciò sino che non sarà esausto il preliminarato di fiorini Cinquanta; sarà in tale caso suo dovere d'insinuare questa circostanza al Comando per l'ulteriore disposizione.

Così pure onorerà tutti gli Assegni per spese sistemizzate, paghe, salary emessi dalla Deputazione del Corpo, firmati che saranno da tre membri della Commissione d'economia, o Deputazione.

Li mensili contributi incassati con appositi organi di ciascheduna Compagnia, come pure quelli ritirati dallo Stato maggiore, ed eventuali incassate restanze, dovranno essere immediatamente versati in contanti alla Cassa del Corpo.

Articolo 55. - Senza consenso ed approvazione della Deputazione non potrà essere incontrata spesa di sorte nè dal Comandante, nè da qualsiasi individuo del Corpo; ogni spesa incontrata senza tale consenso verrà dichiarata per illiquida, e perciò rigettata qualunque consimile pretesa.

Una spesa fatta senza il prescritto consenso sub spe rati della posterior approvazione, non potrà neppur posteriormente esser accordata ed approvata dalla Deputazione stessa, e perciò rimanderà a carico di colui che l'avrà intrapresa.

Articolo 56. - Sarà dovere del Cassiere di provveder unitamente alla Commissione d'economia alla compilazione della Resa di Conto all'espri dell'anno militare, e d'inoltrarla regolarmente documentata a tutto Novembre alli Sig.ri Revisori de' Conti per la disamina e liquidazione. Liquidata, verrà quella rimessa al Comando del Corpo pel ulterior inoltramento al Magistrato locale.

Sino a tutto Dicembre dovrà la Resa di Conto esser trasmessa dal Comando al Magistrato per la disamina ed approvazione, dal quale verrà rilasciato il rispettivo Assolutorio per suo cuoprimento.

Dal gremio degli Uffiziali del Corpo verranno nominati dalla Deputazione due Revisori dei Conti; membri della Deputazione non possono esser eletti in Revisori.

Articolo 57. - Il Cassiere terrà gli occorrevoli registri, rassegherà ogni mese una distinta al Maggiore per far constare gl'incassi, le restanze; ed ogni anno la Resa di Conto generale, che sarà esaminata dai Revisori liquidatori ed approvata dall'Autorità Superiore, verrà stampata e pubblicata al corpo intero, comunicando diversi esemplari allo stesso.

Articolo 58. - Il Maggior Comandante è autorizzato di verificare secondo le occorrenze lo stato della Cassa, e di domandar informazioni.

Articolo 59. - In nessun caso potranno essere impiegati li fondi della Cassa per divertimento qualunque, che dovrà sempre farsi con offerte separate, e volontarie.